

**DIRETTIVA 94/26/CE DELLA COMMISSIONE**

del 15 giugno 1994

che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/196/CEE del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

*Articolo 2*

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

vista la direttiva 79/196/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1979, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione<sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 90/487/CEE<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che occorre adeguare al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 79/196/CEE sopra citata, integrandovi cinque nuove norme europee recentemente definite dal CENELEC;

considerando che, dato il livello attualmente raggiunto dalla tecnica, è necessario adeguare le norme armonizzate di cui all'allegato I della direttiva 79/196/CEE;

considerando che, per le caratteristiche del materiale in questione, deve essere previsto un regime transitorio per consentire alle industrie di adeguarsi, per quanto possibile, agli emendamenti apportati alle norme;

considerando che le misure contemplate nella presente direttiva sono conformi al parere espresso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 79/196/CEE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, al più tardi il 31 marzo 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da un riferimento alla stessa al momento della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Sino al 30 giugno 2003 gli Stati membri continuano ad applicare le misure di cui all'articolo 4 della direttiva 76/117/CEE nei confronti dei materiali la cui conformità alle norme armonizzate previste dalla direttiva 79/196/CEE, nella sua versione del 17 settembre 1990, sia comprovata da un certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 76/117/CEE, qualora detto certificato sia stato rilasciato anteriormente al 1° marzo 1996.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1994.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 45.

<sup>(2)</sup> GU n. L 43 del 20. 2. 1979, pag. 20.

<sup>(3)</sup> GU n. L 270 del 2. 10. 1990, pag. 23.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

## NORME ARMONIZZATE

Le norme armonizzate alle quali deve essere conforme il materiale a seconda del metodo di protezione sono le norme europee i cui riferimenti figurano nella tabella che segue.

## Norme europee

(definite dal CENELEC, rue de Stassar 35, B-1050 Bruxelles)

Numero	Titolo	Edizione	Data
EN 50014	— Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive : regole generali	1	marzo 1977
	— Modifica 1		luglio 1979
	— Modifica 2		giugno 1982
	— Modifiche 3 e 4		dicembre 1982
	— Modifica 5		febbraio 1986
EN 50015	— Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive : costruzioni immerse in olio « o »	1	marzo 1977
	— Modifica 1		luglio 1979
EN 50016	— Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive : modo di protezione a sovrappressione interna « p »	1	marzo 1977
	— Modifica 1		luglio 1979
EN 50017	— Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive : costruzioni sotto sabbia « q »	1	marzo 1977
	— Modifica 1		luglio 1979
EN 50018	— Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive : custodie a prova di esplosione « d »	1	marzo 1977
	— Modifica 1		luglio 1979
	— Modifica 2		dicembre 1982
	— Modifica 3		novembre 1985
EN 50019	— Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive : modo di protezione a sicurezza aumentata « e »	1	marzo 1977
	— Modifica 1		luglio 1979
	— Modifica 2		settembre 1983
	— Modifica 3		dicembre 1985
	— Modifica 4		ottobre 1989
	— Modifica 5		agosto 1990
EN 50020	— Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive : modo di protezione a sicurezza intrinseca « i »	1	marzo 1977
	— Modifica 1		luglio 1979
	— Modifica 2		dicembre 1985
	— Modifica 3		maggio 1990
	— Modifica 4		maggio 1990
	— Modifica 5		maggio 1990

Numero	Titolo	Edizione	Data
EN 50028	— Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive : modo di protezione a incapsulamento « m »	1	febbraio 1987
EN 50039	— Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive : modo di protezione a sistemi elettrici di sicurezza intrinseca « i »	1	marzo 1980
EN 50050	— Impianto manuale di protezione elettrostatica	1	gennaio 1986
EN 50053 (prima parte)	— Pistole manuali di proiezione elettrostatica di pitture con un'energia limite di 0,24 mJ e materiale associato	1	febbraio 1987 (*)
EN 50053 (seconda parte)	— Pistole manuali di proiezione elettrostatica di polvere con un'energia limite di 5 mJ e materiale associato	1	giugno 1989 (*)
EN 50053 (terza parte)	— Pistole manuali di proiezione elettrostatica di fiocchi con energia limite di 0,24 mJ o 5 mJ e materiale associato	1	giugno 1989 (*)

(\*) Sono applicabili soltanto i paragrafi relativi alla fabbricazione dei materiali previsti nella norma EN 50053, prima, seconda e terza parte. »